

Comune di
FINALE LIGURE
(Provincia di Savona)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
LIMITAZIONE DELLE IMMISSIONI SONORE
NELL'AMBIENTE PRODOTTE DA
ATTIVITA' TEMPORANEE**

APPLICAZIONE ART. 1, COMMA QUARTO, D.P.C.M. 1.3.1991

LEGGE REGIONALE N. 12/1998

Deliberazione della Giunta Regionale del 18.12.1998, n. 2510

INDICE

<i>art. 1 FONDAMENTI NORMATIVI</i>	4
<i>art. 2 SCOPO DEL REGOLAMENTO</i>	5
<i>art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	5
ART. 4. MISURE	5
<i>art. 5 ORARIO DIURNO E ORARIO NOTTURNO</i>	6
<i>art. 6 PERIODO ESTIVO E INVERNALE</i>	6
<i>art. 7 CANTIERI EDILI</i>	6
ART. 7.1. LIMITI MASSIMI	6
ART. 7.2. DEROGHE	7
ART. 7.3 PERIODI FESTIVI E NOTTURNI	7
ART. 7.4. misure	8
ART. 8. LUNA PARK E CIRCHI	8
ART. 8.1. LIMITI MASSIMI	8
ART. 8.2. DEROGHE	8
ART. 9 MANIFESTAZIONI MUSICALI ALL'APERTO	8
ART. 9.1 LIMITI MASSIMI	8
ART. 9.2. DEROGHE	9
ART. 10. MANIFESTAZIONI POPOLARI	9
ART. 10.1. LIMITI MASSIMI	9
ART. 10.2. DEROGHE	9
ART. 11 Musica nei locali e cinema all'aperto	10
ART. 12 ALTRE ATTIVITA' TEMPORANEE	10
ART. 12.1. LIMITI MASSIMI	10
ART. 12.2. DEROGHE	11
ART. 13 AUTORIZZAZIONI	11
ART. 13.1. IMMISSIONE SONORA CONFORME AI LIMITI DELLA ZONIZZAZIONE.....	11
ART. 13.4. PROCEDURE DI URGENZA.....	12
<i>art.14 Manifestazioni sportive (art.1 D.G.R. n.2510 del 18-12-98)</i>	12
ART. 15. PARTICOLARI CONDIZIONI LOCALI ORDINANZA DI REVOCA	13
ART. 16 Superamento limiti	13
ART. 16.1. IMMEDIATA CESSAZIONE.....	13
ART. 16.2. DIFFIDA E REVOCA DI AUTORIZZAZIONE	13
<i>art. 17 controlli</i>	14

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

<i>Art. 18 Sanzioni</i>	14
<i>ART. 19 . entrata in vigore del presente regolamento</i>	14
<i>ART. 20 NORMA TRANSITORIA</i>	14
1. DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI CANTIERI EDILI	15
2. DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI LUNA PARK E CIRCHI EQUESTRI	17
3. DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI MANIFESTAZIONI MUSICALI ALL'APERTO ESCLUSA MUSICA NEI LOCALI.	19
4. DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI manifestazioni POPOLARI all'aperto	21

ART. 1 FONDAMENTI NORMATIVI

Le norme contenute nel presente regolamento sono state predisposte al fine di fornire un quadro di riferimento per l'applicazione dei seguenti articoli:

- art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" che recita "Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anche in deroga ai limiti del presente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico sentita al competente U.S.L..".
- art. 6, comma e) e comma h), legge 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che recita "Spetta al Comune l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico e autorizzazione anche in deroga ai valori limite della zonizzazione acustica per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico ed aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso;
- art. 6 comma 1, della Legge Regionale n.12 del 20 marzo 1998 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico comma g che recita "Spetta al Comune autorizzare anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 della L. 447/95 lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile secondo le prescrizioni eventualmente fissate dal comune stesso"
- art. 13 comma 2 della Legge Regionale n.12 del 20 marzo 1998 che recita " lo svolgimento di attività rumorose temporanee ivi comprese le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile è autorizzato dal Comune competente ove sia garantito il rispetto dei limiti di cui all'art. 2 della L. 447/95 e può essere disciplinato con apposito regolamento comunale ...";

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2510 del 18 dicembre 1998 , avente per oggetto "Indirizzi per la disciplina di attività all'aperto e di attività temporanee nei regolamenti comunali" sono stati approvati i criteri per l'autorizzazione da parte del Sindaco delle emissioni sonore da parte di attività temporanee qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi"

ART. 2 SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento stabilisce norme, nell'ambito del territorio comunale, per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee e/o da attività particolari, come meglio esplicitato in seguito.

Sono pertanto abolite ed abrogate tutte le ordinanze e le norme incompatibili in materia di inquinamento acustico predisposte od inserite nei vari regolamenti comunali.

ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle attività rumorose temporanee che danno luogo ad immissioni sonore nell'ambiente superiori ai limiti indicati nella pianificazione della zonizzazione acustica comunale.

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività caratterizzata da lavori, manifestazioni, spettacoli, o azioni particolari, che si svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A^1 [Laeq], che superino quanto stabilito dalla zonizzazione acustica per ogni singola zona.

Esempi di tali attività sono da:

- a- Cantieri edili
- b- Luna Park
- c- Manifestazioni musicali
- d- Manifestazioni popolari
- e- Altre attività con caratteristiche temporanee tra le quali attività agricole ecc..

Per le sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante compresi i circoli privati in possesso di prescritta autorizzazione nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti acustici di amplificazione sonora in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto valgono le disposizioni del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n. 215.

ART. 4. MISURE

Il rilevamento delle immissioni sonore sarà essere effettuato conformemente a quanto prescritto nell'allegato B del D.P.C.M. 1.3.1991.

Il valore limite massimo di immissione verrà misurato in facciata dell'edificio piu' esposto.

¹ Il livello continuo di pressione sonora ponderato è il livello sonoro così come percepito dall'orecchio umano

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

La misura del valore per la determinazione del momento di maggior disturbo, dovrà riferirsi ad un tempo e un periodo significativo dell'evento.

Per tutte le attività rumorose temporanee svolte all'aperto indicate e normate nel presente regolamento e nell'art.12 della legge R.L. n.12 del 20.03.1998, è esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale, se non espressamente indicato².

E' esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale per le attività rumorose di strutture turistiche, recettive e ricreative per il periodo estivo dal 1 giugno al 30 settembre.

ART. 5 ORARIO DIURNO E ORARIO NOTTURNO

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, ed in particolare sulla definizione di periodo orario/diurno e notturno, si precisa quanto segue:

ORARIO DIURNO: dalle ore 06.00 alle ore 22.00

ORARIO NOTTURNO: dalle ore 22.00 alle ore 06.00

ART. 6 PERIODO ESTIVO E INVERNALE

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, ed in particolare sulla definizione di periodo estivo e invernale, si precisa quanto segue:

PERIODO ESTIVO: dal 01 giugno al 30 settembre.

PERIODO INVERNALE : dal 01 Ottobre al 31 maggio.

ART. 7 CANTIERI EDILI

ART. 7.1. LIMITI MASSIMI

Le macchine in uso nei cantieri edili, stradali o assimilabili, (quali compressori, generatori elettrici, escavatrici, pale meccaniche, martelli pneumatici, betoniere, gru, ecc.) dovranno essere di tipo silenziato conformemente alle direttive CEE recepite con dal D.M. 28.11.1987, N. 588, D.L. n. 135 del 27.1.1992 e dal D.L. n. 137 del 27.1.1992 , qualora diano luogo ad immissioni sonore non conformi ai limiti prescritti nella zonizzazione di cui all'art. 3 e qualora i livelli rilevati nelle abitazioni circostanti non siano abbassabili mediante provvedimenti di altro tipo. L'attivazione delle macchine rumorose di cui sopra ed in genere la esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie feriali:

² Per valore limite differenziale si intende quello determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo.

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

per il periodo invernale

- dalle ore 08.00 alle ore 12.30;
- dalle ore 14.30 alle ore 18.00;

per il periodo estivo

- dalle ore 08.30 alle ore 12.00;
- dalle ore 15.30 alle ore 19.00;

Il limite massimo fissato di immissione sonora e' quello relativo alla VI zona del D.P.C.M. 1.3.1991 e cioe' 70 dB(A).

In caso di ristrutturazioni interne nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività il limite di immissione è di 65 dB (A) a finestre chiuse.

ART. 7.2. DEROGHE

Limiti massimi di immissioni sonore ulteriormente permissivi potranno essere concessi per periodi limitati e di norma per non più di 4 (quattro) ore all'interno delle fasce orarie di cui sopra e precisamente:

- dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
- dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per il periodo estivo;
- dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per il periodo invernale

Tale limite non potrà comunque superare il valore di 80 dB(A). Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991.

Per l'ottenimento di tale ulteriore deroga la ditta richiedente dovrà allegare alla domanda un programma di massima in cui risulti giornalmente la fascia oraria in cui per un massimo di 4 ore verranno utilizzate le attrezzature particolarmente rumorose. Le variazioni a tale programma causate da imprescindibili esigenze della organizzazione dei lavori dovranno essere tempestivamente comunicate all'autorità di controllo.

ART. 7.3 PERIODI FESTIVI E NOTTURNI

Per i giorni festivi e per i periodi notturni e' esclusa qualsiasi concessione in deroga ai limiti massimi di immissione sonora previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991. In tali periodi pertanto valgono i limiti assoluti fissati per le varie zone individuate a norma dell'art. 2, comma 1, del citato D.P.C.M.;

Per lavori indifferibili ed urgenti disposti dall'Amministrazione Comunale o da altra Amministrazione Pubblica, per motivi di pubblica utilità, sono derogati i limiti precedenti.

ART. 7.4. MISURE

Per le misure vale quanto specificato nell'art. 4.

E' considerata implicita l'esclusione del rispetto dei valori in deroga per la facciata dell'edificio oggetto dei lavori di interesse condominiale.

ART. 8. LUNA PARK E CIRCHI

ART. 8.1. LIMITI MASSIMI

Ricadono in questo articolo le emissioni sonore provenienti dalle strutture dei Luna Park e Circhi Equestri. Essi sono impianti che operano per piu' giorni consecutivi nello stesso territorio.

A prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concedera' l'installazione delle strutture, le attivita' citate devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.

Gli impianti rumorosi dovranno rispettare il seguente orario:

- dalla Domenica al Giovedi' fino alle ore 23.00;
- il Venerdi' e il Sabato fino alle ore 24.00.

E' stabilito il limite massimo assoluto di immissione sonora, corrispondente alla V zona del D.P.C.M. 1.3.1991 da non superare e cioe' 70 dB(A) di giorno e 60 dB(A) di notte.

Oltre tale orario l'attivita' puo' restare in funzione, nei limiti fissati dal Regolamento di Polizia Urbana, rispettando pero' i limiti massimi di emissione sonora per quella zona, a cui si applica il criterio differenziale.

ART. 8.2. DEROGHE

Potranno essere concesse ulteriori deroghe ai limiti assoluti di cui al precedente articolo, tenuto conto della zona di installazione delle strutture, ed in particolare la distanza da abitazioni, ospedali, case di cura, alberghi, ecc..

Tale limite non potra' comunque eccedere oltre 80 dB(A) all'interno dell'impianto o del complesso di impianti.

Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991.

ART. 9 MANIFESTAZIONI MUSICALI ALL'APERTO

ART. 9.1 LIMITI MASSIMI

Ricadono in questo articolo le Manifestazioni musicali all'aperto. Esse sono caratterizzate da uno svolgimento nell'arco di più giornate nello stesso territorio.

A prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concedera' l'installazione delle strutture, le attivita' citate devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.

Gli impianti rumorosi devono attenersi al seguente orario:

tutti i giorni fino alle ore 00.30

E' stabilito il limite massimo assoluto di immissione sonora di 72 dB(A) di giorno.

ART. 9.2. DEROGHE

Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i limiti assoluti previsti nell'articolo precedente, e in considerazione del rilievo turistico dell'avvenimento, potranno essere concesse ulteriori deroghe ai limiti di cui al precedente articolo fino ad un limite massimo di 95 dB(A) .

Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991.

Il Sindaco potra' consentire inoltre deroghe sull'orario stabilito nell'art. 9.1. per manifestazioni di particolare rilievo, tenendo conto della zona ove si svolge l'attivita', il periodo, l'importanza turistico - commerciale dell'iniziativa.

Per le manifestazioni organizzate o patrocinate o sostenute dal Comune individuate con opportuna determina del dirigente del Ufficio Cultura e turismo, i limiti di cui sopra vanno rispettati considerando che la facciata dei fabbricati prospicienti e limitrofi alla piazza e/o all'area destinata alla manifestazione, fanno parte della struttura e del luogo in cui si fa teatro e spettacolo, all'interno di tale area compreso gli edifici, i limiti acustici sono quelli dettati dal DPCM n. 215 del 16 aprile 1999.

ART. 10. MANIFESTAZIONI POPOLARI

ART. 10.1. LIMITI MASSIMI

Ricadono in questo articolo le Manifestazioni popolari quali le sagre tutti i giorni, feste rionali, rievocazioni storiche ecc. dotati di impianti fissi che emettono rumore. Esse operano per piu' giorni nello stesso territorio.

A prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concedera' l'installazione delle strutture, le attivita' citate devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.

Gli impianti rumorosi devono attenersi al seguente orario:

tutti giorni fino alle 00.30

E' stabilito il limite massimo assoluto di immissione sonora, corrispondente alla V zona del D.P.C.M. 1.3.1991 da non superare e cioe' 72 dB(A).

ART. 10.2. DEROGHE

Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i limiti assoluti previsti nell'articolo precedente, e in considerazione del rilievo turistico dell'avvenimento, potranno essere concesse ulteriori deroghe ai limiti di cui al precedente articolo. Tale limite non potra' comunque eccedere oltre 85 dB(A).

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991.

ART. 11 MUSICA NEI LOCALI E CINEMA ALL' APERTO

Per i locali che per il periodo estivo hanno impianti di amplificazione o consentono musiche dal vivo tipo piano bar, "concertini", musica dal vivo ecc. l'attività rumorosa è autorizzata a condizione che venga presentata autocertificazione nella quale dovranno essere dichiarati:

- i dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
- la descrizione sintetica dell'attività;
- il luogo ed il sito in cui svolge l'attività;
- le date o il periodo in cui si intende usufruire della deroga;
- che per almeno due sere la settimana tale attività non si svolge, e specificare i giorni;
- che le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A), Leq(A), misurato in facciata dell'edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo, non potranno superare :
72 dB (A) fino alle 00.30
- la sottoscrizione a mezzo firma autenticata ai sensi delle vigenti Leggi, dichiarando di essere a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale.

Il cinema all'aperto è considerato attività e struttura turistica temporanea .

Tale attività è autorizzata senza necessità di autocertificazioni o altro nel rispetto delle seguenti prescrizioni limite massimo consentito 70 dB (A) per il periodo pomeridiano fino alle ore 01 del mattino.

ART. 12 ALTRE ATTIVITA' TEMPORANEE

ART. 12.1. LIMITI MASSIMI

Ricadono in questo articolo tutte quelle altre attività con caratteristiche occasionali, non contemplate esplicitamente negli articoli precedenti del presente regolamento quali il taglio delle erbe, lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni, ecc..

Esse operano per più ore al giorno nello stesso territorio.

L'attività in questione deve comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore, per la salvaguardia della salute pubblica.

L'attivazione delle macchine rumorose e in genere la esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie di giorni feriali:

÷ dalle ore 08.00 alle ore 12.30;

÷ dalle ore 16.30 alle ore 19.00 per il periodo estivo;

÷ dalle ore 15.30 alle ore 18.00 per il periodo invernale
giorni festivi:

÷ dalle ore 10.00 alle ore 12.30;

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

ð dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per il periodo estivo;

ð dalle ore 16.30 alle ore 18.30 per il periodo invernale

Il limite massimo fissato di immissione sonora e' quello relativo alla IV zona del D.P.C.M. 1.3.1991 da non superare e cioe' 65 dB(A).

ART. 12.2. DEROGHE

Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i limiti assoluti previsti nell'articolo precedente, e in considerazione dell'attivita' svolta, potranno essere concesse ulteriori deroghe ai limiti di cui al precedente articolo. Tale limite non potra' comunque eccedere oltre 80 dB(A).

Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991.

ART. 13 AUTORIZZAZIONI

Salvo quanto stabilito dall' art 12 comma 2 le attivita' che ricadono tra quelle indicate all'articolo 12 comma 1 del presente regolamento non sono tenute alla presentazione di alcuna domanda per l'immissione sonora dovuta all'attivita' svolta, ma sono tenute al rispetto degli orari e dei limiti sonori stabiliti nell'art. 12 stesso.

L'amministrazione Comunale si riserva comunque di effettuare, per proprio conto o in seguito a segnalazioni motivate scritte di abitanti della zona, gli eventuali controlli necessari alla verifica della compatibilita' delle immissioni sonore con l'ambiente e con la salute dei cittadini, nonche' del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Per le altre attivita' contemplate nel presente regolamento vale quanto stabilito negli articoli successivi e quanto stabilito nell'art. 11.

ART. 13.1. IMMISSIONE SONORA CONFORME AI LIMITI DELLA ZONIZZAZIONE

Qualora l'attivita' oggetto del presente regolamento non dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente, non e' obbligata a presentare alcuna domanda per le immissioni sonore.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di effettuare, per proprio conto o in seguito a segnalazioni scritte e motivate di abitanti della zona, tutti i controlli ritenuti piu' opportuni per la verifica delle immissioni sonore nell'ambiente ed il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

ART. 13.2. IMMISSIONE SONORA NON CONFORME AI LIMITI DELLA ZONIZZAZIONE

Le attivita' oggetto del presente regolamento che dovessero superare i limiti massimi di immissione sonora previsti dalla zonizzazione acustica comunale, per poter svolgere la propria attivita' dovranno richiedere autorizzazione alle immissioni sonore in deroga ai limiti assoluti previsti nella zonizzazione, secondo lo schema riportato in appendice al regolamento, relativo al tipo di attivita' svolta.

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Qualora l'inquinamento acustico dovuto alle lavorazioni dovesse superare i limiti prescritti all'articolo "LIMITI MASSIMI", nella domanda di cui sopra dovrà essere specificata l'entità del superamento di detto limite.

La domanda per l'autorizzazione all'immissione sonora dovrà essere presentata al Comune almeno 20(venti) giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, secondo lo schema riportato in appendice.

L'attività che nella domanda al Comune abbia dichiarato di non superare il livello massimo sonoro stabilito nel presente regolamento, e' tacitamente autorizzata in attesa di diverse disposizioni comunicate al richiedente entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della domanda.

L'attività che nella domanda al Comune abbia dichiarato di poter superare il livello massimo sonoro stabilito nel presente regolamento, prima di iniziare le lavorazioni cui si fa riferimento nella domanda, dovrà essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio Ambiente.

Nell'autorizzazione il Comune provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni di rumore, realizzazione di interventi di bonifica, ritenute utili anche in relazione all'ubicazione dell'attività temporanea.

Dovranno essere rispettate inoltre le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in via preliminare e di urgenza, anche verbalmente da parte degli organi di controllo.

Copia dell'autorizzazione rilasciata o dell'autocertificazione e deve essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibite al personale incaricato di eseguire i controlli.

La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato all'ingresso dei cantieri o dell'area sede dell'attività stessa.

In base all'art. 13 della L.R. 12/98 comma 4, sono esentate dall'obbligo di autorizzazione le manifestazioni patrocinate dal Comune che abbiano una durata inferiore o pari a 4 giorni, prove comprese.

ART. 13.4. PROCEDURE DI URGENZA

Nel caso un soggetto intenzionato a svolgere attività rumorosa temporanea, debba attivare le lavorazioni o macchinari rumorosi, in un tempo inferiore ai 20 (venti) giorni stabiliti nell'art. 13.2., dovrà comunque presentare la domanda secondo lo schema di cui all'appendice esplicitando in maniera dettagliata le motivazioni.

Il Servizio Ambiente valuterà l'urgenza della richiesta e potrà procedere al rilascio di una autorizzazione provvisoria.

ART.14 MANIFESTAZIONI SPORTIVE (ART.1 D.G.R. N.2510 DEL 18-12-98)

Le attività sportive sia agonistiche sia ricreative svolte all'aperto in impianti fissi di cui all'art.12, comma 4, della L.R. n. 12 del 20/03/1998, qualora le stesse comportino il superamento dei limiti di cui all'art. 2 della legge 447/95 (come indicato nella zonizzazione acustica), sono consentite senza richiesta d'autorizzazione in deroga o presentazione d'autocertificazioni a condizione che:

- Il limite massimo d'immissione, misurato in prossimità dell'edificio più esposto, non superi nelle condizioni di massimo disturbo i 70 dB (A) limitatamente all'intervallo dalle ore 09.00 alle ore 22.00.
- Il tempo di misura deve tenere conto delle caratteristiche di variabilità del rumore in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

ART. 15. PARTICOLARI CONDIZIONI LOCALI ORDINANZA DI REVOCA

Anche se i livelli sonori rilevati rientrano nei limiti massimi stabiliti dal presente regolamento, ma per particolari condizioni locali della popolazione, viene riscontrato che tali immissioni recano comunque grave disagio, il Servizio Ambiente, sentito un tecnico competente in acustica ambientale, può procedere:

- a) alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica; le immissioni sonore dovranno pertanto essere ricondotte ai limiti massimi stabiliti per quella zona, e rispettare inoltre il criterio differenziale;
- b) alla modifica dell'autorizzazione per l'immissione sonora, stabilendo limiti più restrittivi, comunque non superiori ai limiti massimi stabiliti per quella zona

ART. 16 SUPERAMENTO LIMITI

ART. 16.1. IMMEDIATA CESSAZIONE

In caso che l'autorità di controllo accerti da parte di attività temporanee il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale per quella zona in mancanza della necessaria autorizzazione (tacita o espressa) da parte del Comune, il Servizio Ambiente provvede ad emettere ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua regolarizzazione.

ART. 16.2. DIFFIDA E REVOCA DI AUTORIZZAZIONE

In caso che l'autorità di controllo accerti da parte di attività temporanee il superamento dei limiti autorizzati il Servizio Ambiente può emettere una nota di diffida alla ditta, o attività, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno per riportare immediatamente il livello dell'immissione sonora entro i limiti previsti dal presente regolamento, presentando una relazione sulle cause del superamento del valore limite e i provvedimenti presi per la sua eliminazione.

Se da un successivo controllo fonometrico l'immissione sonora risultasse ancora non conforme ai limiti previsti dal presente regolamento, il Servizio Ambiente automaticamente procederà alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora.

Nel caso entro il termine fissato dalla diffida la ditta non abbia inviato alcuna comunicazione, il Servizio Ambiente procederà alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora

In ogni caso si applicano comunque le sanzioni amministrative di cui all'art. 20.

ART. 17 CONTROLLI

Il controllo è demandato all'ufficio di polizia municipale al Servizio Ambiente che si avvarranno per le misurazioni dell'A.R.P.A.L. o dei tecnici competenti di acustica ai sensi della legge regionale n. 12/98. I controlli potranno essere effettuati senza preavviso del responsabile dell'attività rumorosa.

ART. 18 SANZIONI

Sono previste le sanzioni presenti nella normativa vigente per le materie su citate ed in particolar modo quelle previste dall'art.10 della legge 447 del 26-10-95 e dall'art.15 della L.R. 12 del 20-03-98.

Per chi non è in possesso di autorizzazioni di cui al presente regolamento e' prevista la sanzione compresa tra 200 €a 600 €

Per chi non rispetta gli orari di cui al presente regolamento è prevista una sanzione compresa tra 100 €e 300 €

ART. 19 . ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dal 01 ottobre 2002.

ART. 20 NORMA TRANSITORIA

Nelle more dell'entrata in vigore del presente regolamento di cui all'art. 19 , tutti i responsabili di attività temporanee rumorose così come definite nel regolamento devono adeguarsi ai limiti massimi per cui valgono le procedure di silenzio assenso o di autocertificazione e devono rispettare gli orari consentiti dal regolamento stesso.

Per le attività per cui è necessaria esplicita autorizzazione il Regolamento è invece immediatamente operativo.

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

1. DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI CANTIERI EDILI

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA'
TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE.
(IN CARTA LEGALE)

Spett.Le Comune di Finale Ligure

Il sottoscritto, nato a il,
residente in, in qualifica di titolare/rappresentante legale della
....., con sede sociale in, relativamente al proprio
cantiere situato in,

C H I E D E

ai sensi del Regolamento Comunale per le immissioni sonore da attività temporanee,
l'autorizzazione all'immissione di rumore proveniente dal proprio cantiere situato in
.....

A Tale fine dichiara che:

- 1) l'attività svolta non produrrà livelli sonori oltre il limite stabilito nell'art. 7.1. del citato regolamento / l'attività svolta potrà produrre livelli sonori oltre il limite previsto nell'art. 7.1. del citato regolamento, stimato in circa ... dB;
- 2) il rumore sarà causato da
- 3) l'emissione di rumore oggetto della presente domanda avrà una durata giornaliera nei seguenti orari
- 4) l'attività si protrarrà per un periodo che va dal al

INFORMAZIONI

Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria della zona in scala non inferiore a 1.2000 in cui sia evidenziata l'area in cui sarà installato il cantiere, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione.

Nella domanda dovrà essere elencato tutto il materiale che produrrà rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 1 marzo 1991 per quella area della zonizzazione; dovrà essere indicato l'orario giornaliero in cui verranno utilizzate le macchine ed attrezzi rumorosi; dovrà essere indicato il periodo di tempo in cui verranno utilizzate le macchine e attrezzi rumorosi.

Inoltre dovrà essere allegato un programma di massima in cui risulti giornalmente la fascia oraria in cui per un periodo massimo di 4 ore verranno utilizzate le attrezzature particolarmente rumorose.

Nel caso di richiesta di autorizzazione per limiti maggiori di quelli stabiliti dal regolamento nella domanda dovranno essere specificate le seguenti informazioni:

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

- d) clima acustico della zona prima dell'attività (se il cantiere supera la durata dei 180 giorni da documentare tramite l'esecuzione di misure l'utilizzo di dati esistenti ovvero per interpolazione, mediante modelli matematici, degli stessi);
 - e) elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati, nonché i livelli sonori emessi dagli stessi;
 - f) limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata, per ognuna delle attività previste. espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A;
 - g) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- Se il cantiere supera la durata di 180 giorni i dati di cui alle lettere d), e), f), g) h) dovranno essere contenuti in un'apposita relazione, allegata all'istanza, redatta e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale (ex art. 2 legge n. 447/1995).

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

2. DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI LUNA PARK E CIRCHI EQUESTRI

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA' TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE.
(IN CARTA LEGALE)

-
Spett. Comune Di Finale Ligure

Il sottoscritto, nato a il,
residente in, in qualifica di titolare/rappresentante legale della
....., con sede sociale in, relativamente al proprio Luna
Park/Circo situato in

C H I E D E

ai sensi del Regolamento Comunale per le immissioni sonore da attivita' temporanee,
l'autorizzazione all'immissione di rumore proveniente dalle proprie strutture situate in
.....

A Tale fine dichiara che:

- 1) l'attivita' svolta non produrra' livelli sonori oltre il limite stabilito nell'art. 8.1. del citato regolamento / l'attivita' svolta potra' produrre livelli sonori oltre il limite previsto nell'art. 8.1. del citato regolamento, stimato in circa ... dB;
- 2) il rumore sara' causato da
- 3) l'emissione di rumore oggetto della presente domanda avra' una durata giornaliera nei seguenti orari
- 4) l'attivita' si protrarra' per un periodo che va dal al

INFORMAZIONI

Alla domanda dovra' essere allegata una planimetria della zona in scala non inferiore a 1.2000 in cui sia evidenziata l'area in cui sara' installato il cantiere, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione.

Nella domanda dovra' essere elencato tutto il materiale che produrra' rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 1 marzo 1991 per quella area della zonizzazione; dovra' essere indicato l'orario giornaliero in cui verranno utilizzate le macchine ed attrezzi rumorosi; dovra' essere indicato il periodo di tempo in cui verranno utilizzate le macchine e attrezzi rumorosi.

Nel caso di richiesta di autorizzazione per limiti maggiori di quelli stabiliti dal regolamento nella domanda dovranno essere specificate le seguenti informazioni:

- a) elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati, nonché i livelli sonori emessi dagli stessi;

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

- b) limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata, per ognuna delle attività previste. espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A;
- c) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

3. DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI MANIFESTAZIONI MUSICALI ALL'APERTO ESCLUSA MUSICA NEI LOCALI.

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA'
TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE.
(IN CARTA LEGALE)

Spett. Comune di Finale Ligure

Il sottoscritto, nato a il,
residente in, in qualifica di titolare/rappresentante legale della
....., con sede sociale in, relativamente alla propria
manifestazione musicale all'aperto che si terra' in

C H I E D E

ai sensi del Regolamento Comunale per le immissioni sonore da attivita' temporanee,
l'autorizzazione all'immissione di rumore proveniente dalle proprie strutture situate in
.....

A Tale fine dichiara che:

- 1) l'attivita' svolta non produrra' livelli sonori oltre il limite stabilito nell'art. 9.1. del
citato regolamento / l'attivita' svolta potra' produrre livelli sonori oltre il limite
previsto nell'art. 9.1. del citato regolamento, stimato in circa ... dB;
- 2) il rumore sara' causato da
- 3) la manifestazione si svolgera' il giorno
- 4) la manifestazione avra' una durata di ... ore e precisamente dalle ore ... alle ore

INFORMAZIONI

Alla domanda dovra' essere allegata una planimetria della zona in scala non inferiore a 1.2000 in cui
sia evidenziata l'area in cui sara' installato il cantiere, gli edifici circostanti e le strade di
comunicazione.

Nella domanda dovra' essere elencato tutto il materiale che produrra' rumore oltre i limiti del
D.P.C.M. 1 marzo 1991 per quella area della zonizzazione; dovra' essere indicato l'orario
giornaliero in cui verranno utilizzate le macchine ed attrezzi rumorosi; dovra' essere indicato il
periodo di tempo in cui verranno utilizzate le macchine e attrezzi rumorosi.

Nel caso di richiesta di autorizzazione per limiti maggiori di quelli stabiliti dal regolamento nella
domanda dovranno essere specificate le seguenti informazioni:

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

- a) elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati, nonché i livelli sonori emessi dagli stessi;
- b) limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata, per ognuna delle attività previste. espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A;
- c) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

4. DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI manifestazioni POPOLARI all'aperto

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA' TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE.
(IN CARTA LEGALE)

Spett. Comune di Finale Ligure

Il sottoscritto, nato a il, residente in, in qualifica di titolare/rappresentante legale della, con sede sociale in, relativamente alla propria manifestazione all'aperto che si terra' in,

C H I E D E

ai sensi del Regolamento Comunale per le immissioni sonore da attivita' temporanee, l'autorizzazione all'immissione di rumore proveniente dalle proprie strutture situate in

A Tale fine dichiara che:

- 1) l'attivita' svolta non produrra' livelli sonori oltre il limite stabilito nell'art. 10.1. del citato regolamento / l'attivita' svolta potra' produrre livelli sonori oltre il limite previsto nell'art. 10.1. del citato regolamento, stimato in circa ... dB;
- 2) il rumore sara' causato da
- 3) la manifestazione si svolgera' dal giorno al giorno
- 4) la manifestazione avra' una durata di ... ore e precisamente dalle ore ... alle ore

INFORMAZIONI

Alla domanda dovra' essere allegata una planimetria della zona in scala non inferiore a 1.2000 in cui sia evidenziata l'area in cui sara' installato il cantiere, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione.

Nella domanda dovra' essere elencato tutto il materiale che produrra' rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 1 marzo 1991 per quella area della zonizzazione; dovra' essere indicato l'orario giornaliero in cui verranno utilizzate le macchine ed attrezzi rumorosi; dovra' essere indicato il periodo di tempo in cui verranno utilizzate le macchine e attrezzi rumorosi.

Nel caso di richiesta di autorizzazione per limiti maggiori di quelli stabiliti dal regolamento nella domanda dovranno essere specificate le seguenti informazioni:

- a) elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati, nonché i livelli sonori emessi dagli stessi;

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

- b) limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata, per ognuna delle attività previste. espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A;
- c) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;